



Prot. N. 12725 in data 26.06.2002

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del Reg.

Adunanza di I^a convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI, DEL COMMERCIO ITINERANTE E DELLE FIERE.

L'anno **duemiladue** il giorno **dieci** del mese di **Luglio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Codigoro, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi, consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, previa notifica.

Risultano i Consiglieri:

PANDOLFI ENEA	Sindaco	Presente
TROMBINI LEONARDO	Consigliere	Assente
BRANDOLINI ANTONIO	Consigliere	Presente
TRASFORINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
CHINARELLI IVO	Consigliere	Presente
SERRA GIANNI	Consigliere	Presente
GRASSI ADRIANO	Consigliere	Presente
BONAZZA FABIO	Consigliere	Presente
PAGANINI GIULIANO	Consigliere	Assente
RONCONI NELLA	Consigliere	Presente
BERTARELLI MARIA CARLA	Consigliere	Presente
TREVISANI FABRIZIO	Consigliere	Presente
FINOTTI MARCO	Consigliere	Presente
MARZOLA FLAVIO	Consigliere	Presente
BENAZZI FABIANO	Consigliere	Presente
ZAGHI RAUL	Consigliere	Presente
AGNELLI LUCIANO	Consigliere	Presente
FINESSI RICCARDO	Consigliere	Presente
GABBARI DARIO	Consigliere	Assente
GUIDI CARLO ALBERTO	Consigliere	Assente
MENEGATTI PAOLO	Consigliere	Presente

Presenti N. 17 Assenti N. 4

Assiste il Segretario Generale Dott. ZOLI PIETRO

Il Sindaco Sig. PANDOLFI ENEA assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:

1) BONAZZA FABIO 2) MARZOLA FLAVIO 3) ZAGHI RAUL

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopra indicato.



n. 57 del 10/07/2002

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI, DEL COMMERCIO ITINERANTE E DELLE FIERE, AI SENSI DELL'ART. 28 - COMMA 15 - DEL DLGS. 31 MARZO 1998 N. 114, NONCHE' DELLA L.R. 25/6/1999 N. 12 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26/7/1999 N. 1368.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco il quale illustra il presente argomento;

VISTO il precedente Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercati e delle fiere, adottato con delibera consiliare n. 147 del 31/10/1996 e viste le successive modifiche;

VISTO il Dlgs. 31/3/1998 n. 114 concernente "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e visto, in particolare, il comma 15 dell'art. 28;

VISTA la L.R. 25/6/1999 n. 12 concernente "Norma per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26/7/1999 n. 1368;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 3/4/2002, concernente "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";

RITENUTO di dover approvare un nuovo Regolamento in materia, alla luce della nuova normativa;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere di cui all'art. 6 - 4° comma - della citata L.R. n. 12/1999 alle Associazioni degli operatori e dei consumatori e che sono pervenuti i pareri scritti solo da parte delle Associazioni degli operatori (F.I.V.A.-CONFCOMMERCIO ed A.N.V.A.-CONFESERCENTI);

DATO ATTO che sono stati convocati, in data 21/6/2002, gli operatori del mercatino di Pomposa, al fine di illustrare loro la parte del Regolamento che li riguarda e recepire le eventuali osservazioni, così come richiesto dalla predetta Associazione F.I.V.A.;

VISTO il Dlgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Dato atto che durante la trattazione del presente argomento si è assentato il consigliere Zaghi per cui i presenti risultano n.16;



VISTI i pareri favorevoli di cui al D.Lgs. 267/2000 – art.49, che si allegano alla presente;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare, per la causale citata in premessa, il nuovo "Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercati settimanali, del commercio itinerante e delle fiere" nel testo che si unisce alla presente quale "ALLEGATO A", composto di 21 articoli - numerati progressivamente - per i "Mercati settimanali" e per il "Commercio itinerante", di 15 articoli - numerati progressivamente - per le "Fiere", per un totale complessivo di 36 articoli, nonchè di 9 allegati contraddistinti con le lettere "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L".

FN/gf

ALLEGATO A)

DELIBERA C.C. N. 57 DEL 19.07.2002



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DEI MERCATI SETTIMANALI, DEL COMMERCIO
ITINERANTE E DELLE FIERE**

(adottato ai sensi dell'art. 28 – comma 15 – del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114)

PARTE I - MERCATI SETTIMANALI

ART. 1

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) Il presente regolamento ai sensi dell'art.6 comma 1 ed art.3 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
- 2) L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D. Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n.1368 del 26/07/1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia; si conferma pertanto che:

2.1 L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:

- a) mercati annuali, periodici, stagionali (in posteggio mediante l'utilizzo di strutture mobili o in chiosco)
- b) nelle fiere
- c) in forma itinerante nelle zone non vietate dal presente regolamento
- d) posteggi temporanei

2.2 I mercati al dettaglio su aree pubbliche e le fiere sono così classificati:

- a) mercati e fiere ordinari

quando non vi sono limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il due per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

- b) mercati o fiere a merceologia esclusiva:

quando tutti i posteggi sono destinati al medesimo settore merceologico o a determinate specializzazioni merceologiche o a settori e specializzazioni merceologiche;

- c) mercati o fiere straordinari

quando pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si svolgono in giornate straordinarie previste e concordate con le Associazioni degli operatori.

2.3 Agli effetti del comma precedente, si intendono:

- per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART.2
ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

1) I mercati istituiti nel Comune di Codigoro risultano essere:

CODIGORO Capoluogo:

svolgimento del mercato: Annuale, giornata di giovedì
ubicazione: Piazza Matteotti, Via IV Novembre, P.zza della Libertà, Via Prampolini
ampiezza complessiva del mercato: mq. 7.813
ampiezza complessiva dei posteggi: mq. 2.698,89
totale posteggi per i titolari di autorizzazione di cui alla L. 114/98 n. 65
di cui: settore alimentare n. 11
 settore non alimentare n. 54
totale posteggi riservati ai produttori agricoli n. 6
totale posteggi riservati ad espositori n. 1
tipologia della struttura: posteggi su area scoperta

CODIGORO Capoluogo: (ex piazza morta)

svolgimento del mercato: annuale, giornata del martedì
ubicazione: P.zza Matteotti
ampiezza complessiva del mercato: mq. 503
ampiezza complessiva dei posteggi: mq. 142
totale posteggi per i titolari di autorizzazione di cui alla L. 114/98 n. 2
totale posteggi riservati ai produttori agricoli n. 1
tipologia della struttura: posteggi su area scoperta

CODIGORO Capoluogo: (ex piazza morta)

svolgimento del mercato: annuale, giornata del sabato
ubicazione: P.zza Matteotti
ampiezza complessiva del mercato: mq. 282
ampiezza complessiva dei posteggi: mq. 98
totale posteggi per i titolari di autorizzazione di cui alla L. 114/98 n. 1
totale posteggi riservati ai produttori agricoli n. 1
tipologia della struttura: posteggi su area scoperta

Mezzogoro:

svolgimento del mercato: annuale, giornata di martedì
ubicazione: P.zza V. Veneto e Via Bengasi (primo tratto)
ampiezza complessiva del mercato: mq. 2.255
ampiezza complessiva dei posteggi: mq. 732,5
totale posteggi per i titolari di autorizzazione di cui alla L. 114/98 n. 20
di cui: settore alimentare n. 7
 settore non alimentare n. 13
totale posteggi riservati ai produttori agricoli n. 1
tipologia della struttura: posteggi su area scoperta

Pontelangorino:

svolgimento del mercato: annuale, giornata del mercoledì

ubicazione: Piazza Delegazione

ampiezza complessiva del mercato: mq. 942

ampiezza complessiva dei posteggi: mq. 234

totale posteggi per i titolari di autorizzazione di cui alla L. 114/98 n. 6

totale posteggi riservati ai produttori agricoli n. 1

tipologia della struttura: posteggi su area scoperta

Pomposa:

svolgimento del mercato: annuale

ubicazione: area parcheggio

ampiezza complessiva del mercato: mq. 1.666

ampiezza complessiva dei posteggi: mq. 402

totale posteggi per i titolari di autorizzazione di cui alla L. 114/98 n. 16

di cui: settore alimentare n. 6

settore non alimentare n. 10

tipologia della struttura: strutture fisse con caratteristiche prestabilite da realizzare a cura del concessionario.

Le aree sono individuate nelle planimetrie allegate nelle quali sono evidenziati:

- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche
- b) la suddivisione nelle tipologie di settore:
 - alimentare
 - non alimentare
 - merceologie "specifiche"
 - produttori agricoli
- c) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli
- d) il numero progressivo dei posteggi e la loro collocazione.

- 2) I posteggi riservati al settore alimentare con vendita di prodotti deperibili dovranno essere dotati di allacciamenti ai servizi secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità Sanitaria. E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente nei posteggi dotati di allacciamento alla corrente elettrica.
- 3) Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dal Consiglio Comunale.
- 4) Con delibera del Consiglio Comunale potranno essere istituiti dei mercati straordinari giornalieri o stagionali con specializzazione merceologica specifica da collocarsi in aree anche diverse da quelle adibite a mercato ordinario. Con la medesima deliberazione verranno individuati i posteggi e le modalità di assegnazione.

ART.3

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1) Il mercato si svolge nella/e giornata/e indicata/e all'art.2 salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In tal caso, il Sindaco, sentite le Associazioni, con ordinanza può disporre l'anticipazione o la posticipazione del mercato. In assenza, il mercato si svolge regolarmente.
- 2) Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 dicembre e Pasqua.
- 3) Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco .
- 4) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.
- 5) Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art.6 L.R. 12/99); il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

Limitatamente al mercato di Pomposa essendo collocato in zona turistica è consentito agli operatori sospendere la chiusura nelle giornate festive.

Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, che dovrà prevedere una fascia di apertura obbligatoria dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,00 alle ore 18.00 per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre e per il restante periodo l'orario di apertura è da ritenersi facoltativo data la particolare collocazione del mercato

ART.4

POSTEGGIO:MIGLIORIA-CONCESSIONE-SCAMBIO AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

- 1) **MIGLIORIA**
 - a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia: per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglione in bollo.
 - b) Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre.
 - c) Le domande di trasferimento per miglione, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui al successivo art.7 e saranno assegnate secondo le modalità ed i tempi che verranno indicati sull'avviso che verrà pubblicato di volta in volta.

2) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale l'elenco dei posteggi rimasti liberi dopo l'assegnazione per migliorioria da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione e contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo Pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente. La domanda per la concessione dei posteggi può riferirsi a posteggi ubicati in mercati diversi dello stesso Comune.
- c) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione
 - In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, risultante dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa da documentarsi con autocertificazione;In caso di ulteriore parità si terrà conto della data di iscrizione al registro delle imprese della ditta richiedente.
- d) Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- e) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
- f) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.
- g) Le domande presentate da operatori già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato verranno respinte.

3) SCAMBIO POSTEGGIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (punto.2 lett.h Allegato alla Deliberazione G.R. 1368/99).
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

4) **AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DI ALTRO OPERATORE**

Solo al fine di agevolare gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. i Allegato alla Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure

- a) L'interessato presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione dell'autorizzazione e concessione di posteggio con altra indicando le singole superfici dei due posteggi contigui da accorpate; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alla promessa di vendita.
- b) Il Comune trasmette all'interessato il nulla osta all'ampliamento.
- c) A cessione avvenuta, dopo che l'interessato ha prodotto il contratto il Comune rilascia i nuovi titoli.

**ART.5
TRASFERIMENTO-REINTESTAZIONE
VOLTURAZIONE**

1) **TRASFERIMENTO-REINTESTAZIONE-VOLTURAZIONE**

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per cause di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art.4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio e la voltura dell'autorizzazione alla vendita.
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e l'anzianità di azienda.
- c) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.
- d) Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e aver fatto domanda di voltura.
- e) L'autorizzazione è reinnestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 114/1998. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.

2) **AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO**

- a) In conformità del disposto dell'art.4 punto 4, è consentito, secondo le procedure di cui al punto 1 del presente art., l'ampliamento fino a mq.80 per accorpamento di azienda nell'ipotesi di cui alla lett. i comma 2 dell'Allegato alla Delibera G.R. n. 1368/99.

- b) Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente e la concessione.

ART.6

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
- a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98.
 - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga non superiore ad altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato.
 - c) Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata (per il mercato di Pomposa si fa riferimento ad un terzo delle giornate previste per il periodo di apertura obbligatoria), fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
- 3) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART.7

REGISTRO DI MERCATO:GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

- 1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
- a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione ed a quella di scadenza della concessione.
 - c) Il registro della graduatoria di posteggio formulata in base alla:
 - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di concessione di posteggio, propria o del dante causa
 - maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa autocertificata.
 - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta".

- 2) La continuata presenza per tre anni consecutivi in un mercato comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
- 3) Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso il comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART.8
RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO
DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO
DEL MERCATO

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali (inferiore al 50%) dei posteggi del mercato, l'amministrazione comunale, sentite le associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.
- 2) In caso di ristrutturazione con spostamento di posteggi superiore al 50% o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

ART.9
ASSENZE – ASSEGNAZIONE POSTEGGI
TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

- 1) **ASSENZE**
 - a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in materia di orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
 - b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art.7 qualora:
 - venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni
 - in caso di intemperie qualora sia assente la maggioranza degli operatori titolari di posteggio;
 - mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate
 - mercati cadenti in un giorno festivo (festività nazionali e locali).
- 2) **ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**
 - a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/98 di tipo "a" con validità nella Regione Emilia Romagna o "b" provenienti da qualsiasi Regione, presenti, e che hanno firmato il registro di cui all'art.7 entro l'orario stabilito.
 - b) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria dallo spuntista.

- c) In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recupero di mercati non svolti, non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- d) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- e) Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

ART.10 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
-carattere decennale
-carattere stagionale ovvero con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno.
- 2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.
- 3) L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art.2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L.59/63 o dall'art.19 L.241/90 comprovata con autocertificazione, viene comunque data priorità a chi vende prodotti agricoli non presenti.
- 4) I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (art.6 c.8 L.R. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, verranno soppressi d'ufficio.
- 5) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 6) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 5 o con autocertificazione.
- 7) Per l'assegnazione dei posteggi liberi non è richiesta la pubblicazione del relativo bando sul BUR ma unicamente presso l'Albo Pretorio del Comune di Codigoro, di norma, con cadenza semestrale assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.
- 8) La concessione del posteggio decadrà in caso di mancato utilizzo per un periodo di tempo superiore ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
- 9) Per tutto quanto non scritto si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

ART- 11 POSTEGGI TEMPORANEI

- 1) Nel territorio comunale non sono previsti posteggi temporanei per lo svolgimento dell'attività di vendita su area pubblica. Potranno comunque essere autorizzate occupazioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti alimentari e/o non alimentari limitatamente a brevi periodi di tempo in corrispondenza di particolari festività o ricorrenze. I richiedenti dovranno comunque essere in possesso dell'autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. 114/98.

ART.12 CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento e di vigilanza. E' pure vietata la sosta dei veicoli nell'area del mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.
- 2) Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di 500 mt. rispetto all'area di mercato.

ART.13 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio (se concesso).
- 3) Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
- 4) In ogni caso l'attrezzatura non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

- 5) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 6) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART.14
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO
E MODALITA' DI VENDITA
(presenza del titolare)

- 1) Il titolare dell'autorizzazione commerciale dovrà essere presente durante l'attività di vendita ed ha obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche e l'atto di concessione del posteggio ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza. Il titolare potrà farsi sostituire, in caso di impedimento, da persona in possesso dei requisiti previsti dalle legge vigenti (familiare coadiuvante o dipendente). In ogni caso chi sostituisce il titolare dovrà dimostrare detto titolo (autocertificazione rilasciata dal titolare) e dovrà disporre degli originali dell'autorizzazione alla vendita e della concessione di posteggio da esibire a richiesta degli addetti alla vigilanza.
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e nel rispetto del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a 2 mt. con sporgenza anteriore massima di 1,5 mt. e laterale massima di 0,50 mt. complessivamente per entrambi i lati. Nel caso in cui si verificano situazioni di conflitto, agli operatori è assegnato dal comando di P.M., il termine di 15 giorni per eliminare la situazione conflittuale. Potranno essere utilizzate tende parasole o contro le intemperie quando non arrechino danno alla visibilità degli operatori adiacenti. Nel caso di inottemperanza si applicherà la sanzione prevista dall'art.16 lett.a.
- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio nonché creare barriere o scaffalature che ostruiscano la visibilità dell'ambulante limitrofo con esclusione dei carrelli porta abiti.

- 8) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 9) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 11) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato, ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
- 12) La vendita di ben usati deve essere pubblicizzata con apposito cartello.

Limitatamente al mercato di Pomposa l'area posta sotto la pensilina dovrà essere lasciata libera . Eventuali occupazioni di area dovranno essere specificatamente autorizzate e dovrà essere corrisposta al Comune la Cosap relativamente all'area eventualmente concessa in uso.

ART.15 NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza e al controllo dell'Autorità sanitaria.
- 2) E' vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e successive modifiche, nonché esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi come previsto dall'art. 30, 5° comma del D.Lgs. 114/98.
- 3) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
- 4) Ogni operatore deve detenere su ogni posteggio un estintore a polvere da almeno Kg.6 omologato e regolarmente revisionato.

ART.16 SANZIONI

- 1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi della L.689/81 ed ai sensi dell'art.29 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
 - A - da £.100.000 a £.600.000, chi:
 - non provvede alla pulizia
 - chi occupa l'area oltre il termine orario fissato per lasciare libero il posteggio
 - eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata
 - ogni altra violazione al presente regolamento non diversamente disciplinata.
 - B - da £.1.000.000 a £.6.000.000, chi:
 - non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi
 - esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze comunali
 - C - da £.5.000.000 a £.30.000.000 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
 - esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali o ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio.
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto è dovuto: per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
- 4) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

PARTE II – COMMERCIO ITINERANTE

ART. 17 ZONE VIETATE

- 1) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - a) Codigoro Capoluogo
 - nell'area del centro urbano ricompresa nel perimetro costituito dalla Via Pambianco, Via Roma (1° tronco), Piazza Matteotti, Via Prampolini, Piazza Libertà, Via Pomposa (nel tratto da Via Cavallotti a Via Pambianco);
 - Via Cavallotti per tutta la sua estensione;
 - Piazza Garibaldi, Via Po e Via XX Settembre (nel tratto compreso tra la piazza Matteotti e la via Telloli);
 - b) frazione Mezzogoro
 - Piazza Vittorio Veneto
 - b) Pomposa Centro storico
 - Tutta l'area pedonale
 - Tutti i piazzali adibiti a parcheggio
 - c) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sottoindicate tipologie:
 - autostrade;
 - strade extraurbane principali (superstrada);
 - strade extraurbane secondarie e aree di sosta adiacenti (SS. Romea);
 - strade urbane di scorrimento (attraversamento dei centri abitati da strade statali o provinciali);

Art. 18 ZONE CONSENTITE

- 1) Nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, nelle sottoindicate tipologie:
 - strade urbane di quartiere;
 - strade locali;

è di norma consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

- 2) la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario a servire il consumatore.

- 3) Per le attività di vendita di prodotti che necessitano di preparazione a richiesta del consumatore con predisposizione di attrezzature che richiedono un certo tempo per la loro attivazione (es. vendita di piadine) la sosta è consentita per un periodo massimo di due ore consecutive con obbligo di spostarsi di almeno 500 metri al termine dell'orario autorizzato.

Art. 19

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

- 1) Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio ambulante.

Art. 20

VENDITE A DOMICILIO

- 1) Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Art. 21

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

- 1) Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio sono stabiliti dal Sindaco in analogia agli orari stabiliti per le attività commerciali in sede fissa.

PARTE III - FIERE

ART. 1

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO FIERE E FIERE STRAORDINARIE

- 1) Il presente regolamento ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento delle seguenti Fiere:
- Fiera di Santa Croce - Codigoro Capoluogo
 - Fiera di Mezzogoro
 - Fiera di Pontelangorino

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

- 2) L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D. Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n.1368 del 26/07/1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia;

Si conferma pertanto che:

2.1 Le Fiere e le Fiere straordinarie possono essere:

- a) con merceologia libera
- b) per settori, qualora siano stabiliti due o più settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste
- c) merceologia esclusiva.

ART.2

ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA FIERA

- 1) Le Fiere di Santa Croce – Codigoro Capoluogo (seconda domenica di settembre dal venerdì al martedì successivo), di Mezzogoro (periodo di ferragosto), di Pontelangorino (fine agosto/inizio settembre), si svolgeranno nell'area individuata nelle planimetrie allegate nelle quali sono evidenziati:
- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - b) la suddivisione nelle tipologie di settore:
 - alimentare
 - extralimentare
 - merceologie esclusive
 - produttori agricoli
 - c) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche, di quelli riservati ai produttori agricoli e di quelli temporanei riservati ad operatori comunitari
 - d) il numero progressivo dei posteggi e la loro collocazione.

Le giornate in cui si svolgono le fiere di Mezzogoro e Pontelangorino vengono stabilite annualmente.

- 2) I posteggi riservati al settore alimentare, con vendita di prodotti deperibili dovranno essere dotati di allacciamenti ai servizi secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità Sanitaria. E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente nei posteggi dotati di allacciamento alla corrente elettrica.

ART.3 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1) La fiera si svolge di norma nella/e giornata/e indicata/e all'art.2. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.
- 2) Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.
- 3) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari della fiera.
- 4) Il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima della data stabilita. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno Fiere a tutti gli effetti.

ART.4 POSTEGGIO:MIGLIORIA-CONCESSIONE-SCAMBIO AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

- 1) **MIGLIORIA**
 - a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia: per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglìoria in bollo.
 - b) Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre.
 - c) Le domande di miglìoria, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria della fiera di cui all'art.7.
- 2) **CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale l'elenco dei posteggi rimasti liberi dopo l'assegnazione per migliorita, con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione e contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo Pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.: nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente. La domanda per la concessione dei posteggi può riferirsi a posteggi posti in fiere diverse dello stesso Comune.
- c) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione.
 - In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, risultante dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa da documentarsi con autocertificazione.
 - In caso di ulteriore parità si terrà conto della data di iscrizione al registro imprese della ditta richiedente.
- d) Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- e) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata: non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
- f) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

3) SCAMBIO POSTEGGIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (punto.2 lett.h Allegato alla Deliberazione G.R. 1368/99).
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

4) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DI ALTRO OPERATORE

Solo al fine di agevolare gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. l Allegato alla Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure

- a) L'interessato presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione dell'autorizzazione e concessione di posteggio con altra indicando le singole superfici dei due posteggi contigui da accorpare; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alla promessa di vendita.
- b) Il Comune trasmette all'interessato il nulla osta all'ampliamento.
- c) A cessione avvenuta, dopo che l'interessato ha prodotto il contratto il Comune rilascia i nuovi titoli.

- 5) CONCESSIONE POSTEGGIO FIERA STRAORDINARIA
- a) La domanda in bollo dovrà essere inviata o trasmessa direttamente al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della Fiera Straordinaria.
 - b) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni Fiera ed avverrà con gli stessi criteri fissati al punto 2 lett.c.

ART.5 TRASFERIMENTO-REINTESTAZIONE VOLTURAZIONE

- 1) TRASFERIMENTO-REINTESTAZIONE-VOLTURAZIONE
- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per cause di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art.4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio e la voltura dell'autorizzazione alla vendita.
 - b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e l'anzianità di azienda.
 - c) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente. Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e aver fatto domanda di voltura.
 - d) L'autorizzazione è reinnestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 114/1998. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.
- 2) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO
- a) In conformità del disposto del precedente art.4 punto 4, è consentito, secondo le procedure di cui al punto 1 del presente art., l'ampliamento fino a mq.80 per accorpamento di azienda nell'ipotesi di cui alla lett. I comma 2 dell'Allegato alla Delibera della G.R. n. 1368/99.
 - b) Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente e la concessione.

ART.6 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
- a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98.

- b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato.
 - c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera per 3 edizioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare. Saranno considerati assenti dalla fiera coloro che si assenteranno per almeno 1/3 delle giornate previste per la fiera.
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera o, in subordine, in altra area fieristica individuata dal Comune.
 - 3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30 giugno 1999, la mancata presenza alla Fiera per 3 anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi periodi d'assenza per malattia, gravidanza, servizio militare.
 - 4) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART.7
REGISTRO DELLA FIERA: GRADUATORIA
TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

- 1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria di mercato all'interno delle singole fiere con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione e da quella di scadenza della concessione.
 - c) Il registro della graduatoria di posteggio formulata in base alla:
 - maggiore anzianità dell'attività nella fiera ricavabile dalla data di concessione di posteggio, propria o del dante causa
 - maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa autocertificata.
 - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta".
- 2) Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso il comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART.8
RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO
DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO
DELLA FIERA

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali (inferiore al 50%) dei posteggi della Fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico per ogni singola fiera.
- 3) In caso di ristrutturazione con spostamento di posteggi superiore al 50% o spostamento totale del mercato all'interno di ogni singola fiera, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico per ogni singola fiera.

ART.9
ASSENZE – ASSEGNAZIONE POSTEGGI
TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

- 1) **ASSENZE**
 - a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in materia di orari di Fiera, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
 - b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art.7 qualora:
 - venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni
 - in caso di intemperie qualora sia assente la maggioranza degli operatori titolari di posteggio.
- 2) **ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**
 - a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. 114/98 di tipo "a" con validità nella Regione Emilia Romagna o "b" provenienti da qualsiasi Regione presenti, e che hanno firmato il registro di cui all'art.7 entro l'orario stabilito.
 - b) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria dallo spuntista.
 - c) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente e ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
 - d) Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

ART.10
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
 - carattere decennale
 - carattere stagionale ovvero con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno.
- 2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.
- 3) L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art.2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L.59/63 o dall'art.19 L.241/90 comprovata con autocertificazione: viene comunque data priorità a chi vende prodotti agricoli non presenti.
- 4) I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali del mercato (art.6 c.8 L.R. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, verranno soppressi d'ufficio.
- 5) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 6) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 5 o con autocertificazione.
- 7) Per l'assegnazione dei posteggi liberi non è richiesta la pubblicazione del relativo bando sul BUR ma unicamente presso l'Albo Pretorio del Comune di Codigoro, di norma con cadenza annuale assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.
- 8) La concessione del posteggio decadrà in caso di mancato utilizzo per tre anni consecutivi salvo i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
- 9) Per tutto quanto non scritto si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

ART.11
CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento e di vigilanza. E' pure vietata la sosta dei veicoli nell'area del mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate. Il Comune con apposita ordinanza comunicata alle associazioni stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

- 2) Durante lo svolgimento della Fiera è vietato il commercio itinerante nel raggio di 500 mt. rispetto all'area di mercato.

ART.12 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio (se concesso).
- 3) In ogni caso l'attrezzatura non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 4) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 5) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART.13 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA (presenza del titolare)

- 1) Il titolare dell'autorizzazione commerciale dovrà essere presente durante l'attività di vendita ed ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche e l'atto di concessione del posteggio ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza. Il titolare potrà farsi sostituire, in caso di impedimento, da persona in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti (familiare coadiuvante o dipendente). In ogni caso chi sostituisce il titolare dovrà dimostrare detto titolo (autocertificazione rilasciata dal titolare) e dovrà disporre degli originali dell'autorizzazione di vendita e l'atto di concessione del posteggio da esibire a richiesta degli addetti alla vigilanza.
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a 2 mt. con sporgenza anteriore massima di 1,5 mt. e laterale massima di 0,50 mt. complessivamente per entrambi i lati. Potranno essere utilizzate tende parasole o contro le intemperie quando non arrechino danno alla visibilità degli operatori adiacenti. Nel caso inottemperanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 15 lett.a.
- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezioni o simili oltre la linea perimetrale del posteggio nonché creare barriere o scaffalature che ostruiscano la visibilità dell'ambulante limitrofo con esclusione dei carrelli porta abiti.
- 8) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 9) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 11) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato, ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
- 12) La vendita di beni usati deve essere pubblicizzata con apposito cartello.

ART.14 NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza e al controllo dell'Autorità sanitaria.
- 2) E' vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nonché esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi come previsto dall'art. 30, 5° comma del D. Lgs. 114/98.

- 3) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
- 4) Ogni operatore dovrà detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di almeno Kg.6 omologato e regolarmente revisionato.

ART.15 SANZIONI

- 1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L.689/81 ed ai sensi dell'art.29 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
 - a) da £.100.000 a £.600.000, chi:
 - non provvederà alla pulizia
 - chi occupa l'area oltre il termine orario fissato per lasciare libero il posteggio
 - eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata
 - ogni altra violazione al presente regolamento non diversamente disciplinata.
 - b) da £.1.000.000 a £.6.000.000, chi:
 - non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi
 - esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze comunali
 - c) da £.5.000.000 a £.30.000.000 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
 - esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali o ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio.
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto è dovuto: per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria.
- 4) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore ad un'edizione della fiera.

MERCATO SETTIMANALE

UBICAZIONE:

CODIGORO

GIORNATA DI SVOLGIMENTO:

GIOVEDI

DELIMITAZIONE DELL'AREA

Piazza Matteotti, Via IV Novembre, Piazza Libertà, Via Prampolini

NUMERO POSTEGGI

65

(riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n° 114/96 - sostitutiva della legge n° 112/91)

DI CUI:

N°	1	ml.	6	x	4	di complessivi mq.	24	Cad.	TOT. mq.	24
N°	2	ml.	6	x	5	di complessivi mq.	30	Cad.	TOT. mq.	60
N°	44	ml.	7	x	5	di complessivi mq.	35	Cad.	TOT. mq.	1540
N°	3	ml.	8	x	4,5	di complessivi mq.	36	Cad.	TOT. mq.	108
N°	1	ml.	8	x	5	di complessivi mq.	40	Cad.	TOT. mq.	40
N°	3	ml.	8	x	7,5	di complessivi mq.	60	Cad.	TOT. mq.	180
N°	1	ml.	8,4	x	8x9	di complessivi mq.	71,4	Cad.	TOT. mq.	71,4
N°	1	ml.	8,7	x	11,3	di complessivi mq.	98,31	Cad.	TOT. mq.	98,31
N°	5	ml.	9	x	4	di complessivi mq.	36	Cad.	TOT. mq.	180
N°	1	ml.	9	x	4,5	di complessivi mq.	40,5	Cad.	TOT. mq.	40,5
N°	1	ml.	10	x	5,6	di complessivi mq.	56	Cad.	TOT. mq.	56
N°	1	ml.	10,4	x	6,7	di complessivi mq.	69,68	Cad.	TOT. mq.	69,68
N°	1	ml.	15	x	5	di complessivi mq.	75	Cad.	TOT. mq.	75
							Tot. complessivo posteggi mq.	2.542,89		

NUMERO POSTEGGI

(riservati ai produttori agricoli per la vendita diretta dei loro prodotti)

6

DI CUI:

N°	4	ml.	7	x	3	di complessivi mq.	21	Cad.	TOT. mq.	84
N°	2	ml.	8	x	4,5	di complessivi mq.	36	Cad.	TOT. mq.	72
							Tot. complessivo posteggi mq.	156		

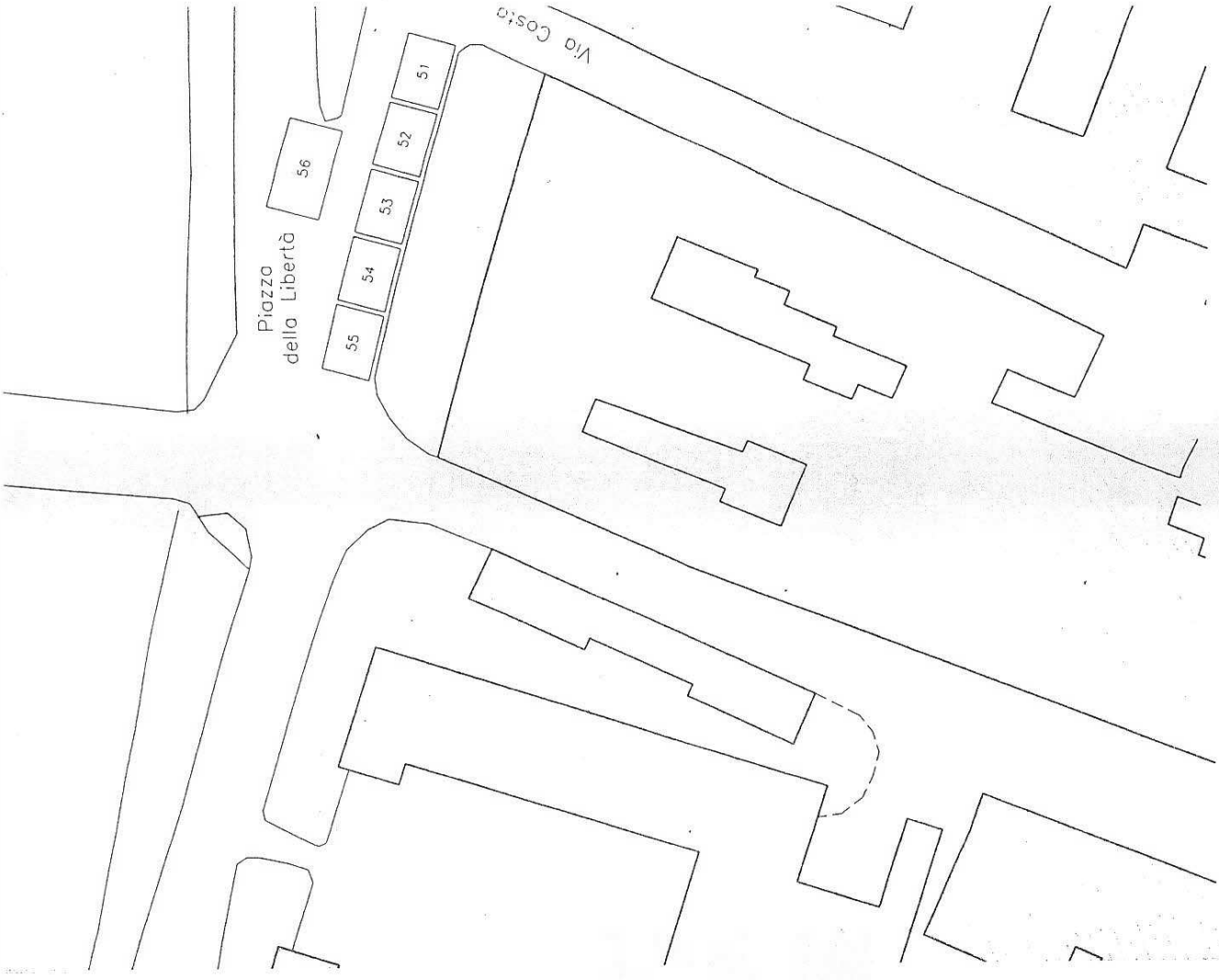
Superficie Totale area del Mercato (compresi passaggi pedonali, vie ecc.)

Mq. 7813

MERCATO DI CODIGORO DEL GIOVEDI
DISTINTA DEI PARCHEGGI

N° Ord.	Dimensioni	Sup. mq.	SETT. MER.	NON ASSEGNATO
1	ml. 8,4 x 8x9	71,4	NON ALIMENTARE	
2	ml. 8 x 7,5	60	NON ALIMENTARE	NON ASSEGNATO
3	ml. 8 x 7,5	60	NON ALIMENTARE	
4	ml. 8 x 7,5	60	NON ALIMENTARE	
5	ml. 8,7 x 11,3	98,31	NON ALIMENTARE	
6	ml. 10,4 x 6,7	69,68	NON ALIMENTARE	
7	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
8	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
9	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
10	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
11	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
12	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
13	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
14	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
15	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
16	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
17	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
18	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
19	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
20	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
21	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
22	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
23	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
24	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
25	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
26	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
27	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
28	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
29	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
30	ml. 6 x 5	30	NON ALIMENTARE	
31	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
32	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
33	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
34	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
35	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
36	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
37	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	

Ord.	Dimensioni				Superficie	
	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
38	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
39	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
40	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
41	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
42	ml.	6	x	5	30	NON ALIMENTARE
43						SOPPRESSO
44						SOPPRESSO
45						Riservato Espositori Auto
46	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
47	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
48	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
49	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
50	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
51	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
52	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
53	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
54	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
55	ml.	7	x	5	35	NON ALIMENTARE
56	ml.	10	x	5,6	56	NON ALIMENTARE
57						SOPPRESSO
58	ml.	8	x	4,5	36	NON ALIMENTARE
59	ml.	8	x	4,5	36	produttore agricolo
60	ml.	8	x	4,5	36	produttore agricolo
61	ml.	7	x	3	21	produttore agricolo
62	ml.	7	x	3	21	produttore agricolo
63	ml.	7	x	3	21	produttore agricolo
64	ml.	9	x	4	36	ALIMENTARE
65	ml.	7	x	3	21	produttore agricolo
66	ml.	9	x	4	36	ALIMENTARE
67	ml.	9	x	4	36	ALIMENTARE
68	ml.	9	x	4	36	ALIMENTARE
69	ml.	9	x	4	36	NON ASSEGNATO
70	ml.	6	x	4	24	NON ASSEGNATO
71	ml.	8	x	4,5	36	NON ASSEGNATO
72	ml.	8	x	4,5	36	ALIMENTARE
73	ml.	15	x	5	75	ALIMENTARE
74	ml.	8	x	5	40	ALIMENTARE
75	ml.	9	x	4,5	40,5	ALIMENTARE
	ml.	4	x	2,5	10	occupato da arrotino



SVILUPPO PLANIMETRICO

Scala 1:500

FIUME PO



ALLEGATO C)
DELIBERA C.C.N. 37
DEL 10.07.2002

MERCATO SETTIMANALE

UBICAZIONE:

CODIGORO

GIORNATA DI SVOLGIMENTO:

MARTEDI

DELIMITAZIONE DELL'AREA

Piazza Matteotti

NUMERO POSTEGGI

2

(riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n° 112/91)

DI CUI:

N°	1	ml.	14	x	5	di complessivi mq.	70	Cad.	TOT. mq.	70
N°	1	ml.	6	x	8	di complessivi mq.	48	Cad.	TOT. mq.	48
										Tot. complessivo posteggi mq.
										118

NUMERO POSTEGGI

(riservati ai produttori agricoli per la vendita diretta dei loro prodotti)

DI CUI:

1

N°	1	ml.	4	x	6	di complessivi mq.	24	Cad.	TOT. mq.	24
										Tot. complessivo posteggi mq.
										24

Superficie Totale area del Mercato (compresi passaggi pedonali, vie ecc.) MQ. 503

MERCATO DI CODIGORO DEL MARTEDI

EX PIAZZA MORTA

DISTINTA DEI POSTEGGI

N° Ord.	Dimensioni	Sup. mq.	SETT. MERC.	NON ASSEGNATO
1	ml. 14 x 5	70		
2	ml. 6 x 4	24	produttore agricolo	
3	ml. 7 x 5	35		SOPPRESSO
4	ml. 7 x 4	28		SOPPRESSO
5	ml. 6 x 3	18		SOPPRESSO
6	ml. 4 x 4	16		SOPPRESSO
7	ml. 8 x 6	48		

SVILUPPO PLANIMETRICO

scala 1:500



FIUME PO

Via Prampolini

Via F

Via

IV Novembre

Vicolo Libertà

municipio

PIAZZA MATTEOTTI

corso
torre polizia

chiesa

MERCATO SETTIMANALE

UBICAZIONE:

CODIGORO

GIORNATA DI SVOLGIMENTO:

SABATO

DELIMITAZIONE DELL'AREA

Piazza Matteotti

NUMERO POSTEGGI

1

(riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n° 112/91)

DI CUI:

N°	1	ml.	14	x	5	di complessivi mq.	70	Cad.	TOT. mq.	70
Tot. complessivo posteggi mq.										70

NUMERO POSTEGGI

1

(riservati ai produttori agricoli per la vendita diretta dei loro prodotti)

DI CUI:

N°	1	ml.	7	x	4	di complessivi mq.	28	Cad.	TOT. mq.	28
Tot. complessivo posteggi mq.										28

Superficie Totale area del Mercato (compresi passaggi pedonali, vie ecc.)

MQ.

282

MERCATO DI CODIGORO DEL SABATO

EX PIAZZA MORTA

DISTINTA DEI POSTEGGI

N° Ord.	Dimensioni	Sup. mq.	SETT. MERC.	NON ASSEGNATO
1	ml. 14 x 5	70		
2	ml. 7 x 4	28	Produttore Agricolo	

SVILUPPO PLANIMETRICO

scala 1:500

FIUME PO



Via Prampolini

Via P.

Vicolo Libertà

Via

IV Novembre

municipio

PIAZZA MATTEOTTI

CORSO
S. GIUSEPPE

cr



ALLEGATO E)

DELIBERA C.C. N. 57

DEL 10.07.2002

MERCATO SETTIMANALE

UBICAZIONE:

MEZZOGORO

GIORNATA DI SVOLGIMENTO:

MARTEDI

DELIMITAZIONE DELL'AREA

Piazza Vittorio Veneto, Via Bengasi (primo tratto)

NUMERO POSTEGGI

20

(riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n° 114/98 - sostitutiva della legge n° 112/91)

DI CUI:

N°	1	ml.	5	x	3	di complessivi mq.	15	Cad.	TOT. mq.	15
N°	3	ml.	7	x	4,5	di complessivi mq.	31,5	Cad.	TOT. mq.	94,5
N°	12	ml.	7	x	5	di complessivi mq.	35	Cad.	TOT. mq.	420
N°	1	ml.	8	x	4	di complessivi mq.	32	Cad.	TOT. mq.	32
N°	1	ml.	9	x	4	di complessivi mq.	36	Cad.	TOT. mq.	36
N°	2	ml.	10	x	5	di complessivi mq.	50	Cad.	TOT. mq.	100

Tot. complessivo posteggi mq. 697,5

NUMERO POSTEGGI

(riservati ai produttori agricoli per la vendita diretta dei loro prodotti)

1

DI CUI:

N°	1	ml.	7	x	5	di complessivi mq.	35	Cad.	TOT. mq.	35
----	---	-----	---	---	---	--------------------	----	------	----------	----

Tot. complessivo posteggi mq. 35

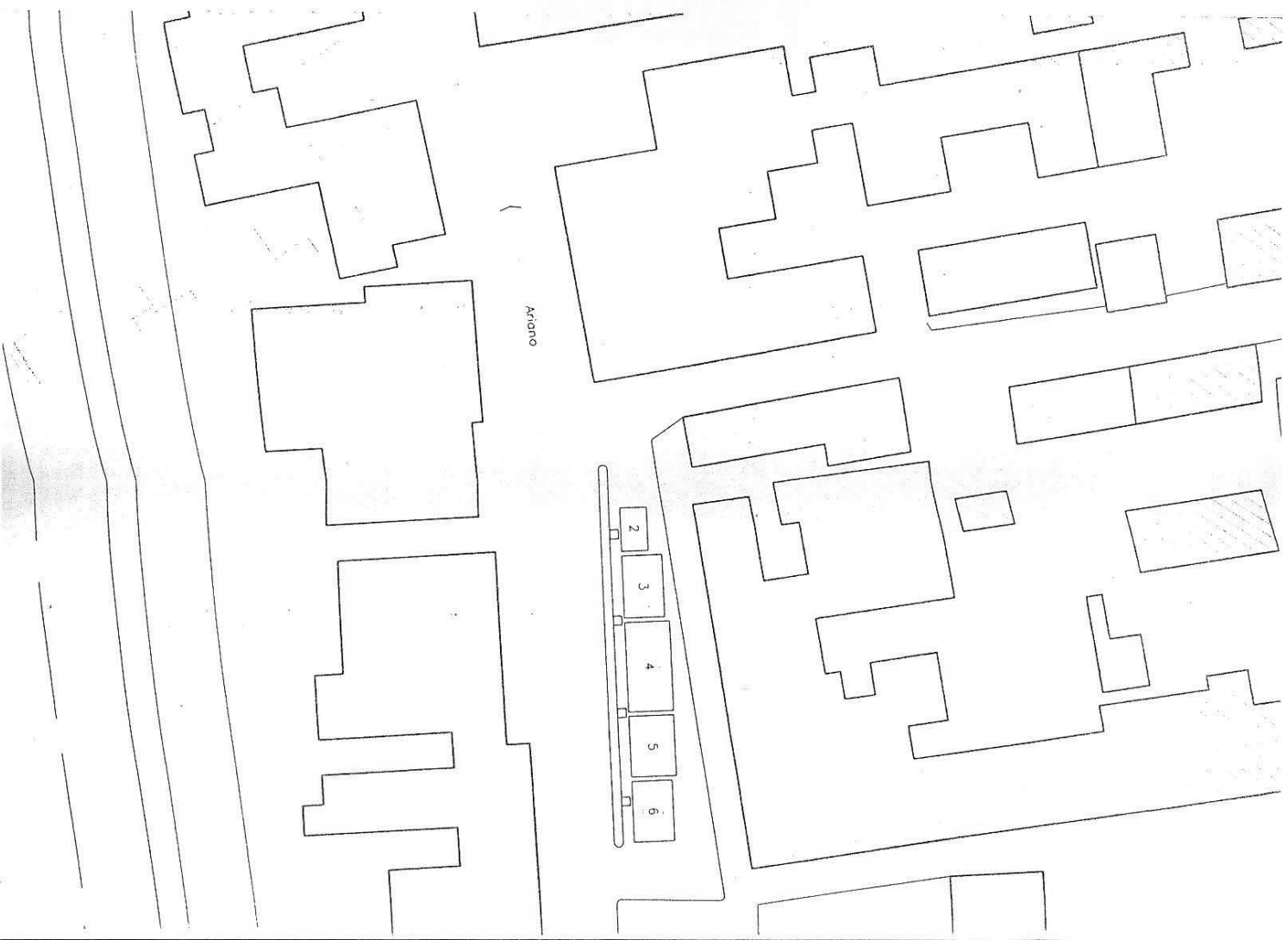
Superficie Totale area del Mercato (compresi passaggi pedonali, vie ecc.)

MQ. 2255

MERCATO DI MEZZOGORO DEL MARTEDI

DISTINTA DEI POSTEGGI

N° Ord.	Dimensioni	Sup. mq.	SETT. MERC.	NON ASSEGNATO
1				SOPPRESSO
2	ml. 5 x 3	15	ALIMENTARE	
3	ml. 7 x 4,5	31,5	NON ALIMENTARE	
4	ml. 10 x 5	50	NON ALIMENTARE	
5	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	NON ASSEGNATO
6	ml. 7 x 4,5	31,5	NON ALIMENTARE	
7	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
8	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
9	ml. 7 x 4,5	31,5	NON ALIMENTARE	
10	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
11	ml. 10 x 5	50	NON ALIMENTARE	NON ASSEGNATO
12	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	NON ASSEGNATO
13	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
14	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
15	ml. 7 x 5	35	NON ALIMENTARE	
16	ml. 7 x 5	35	ALIMENTARE	
17	ml. 7 x 5	35	ALIMENTARE	
18	ml. 7 x 5	35	ALIMENTARE	
19	ml. 7 x 5	35	ALIMENTARE	NON ASSEGNATO
20	ml. 8 x 4	32	ALIMENTARE	
21				SOPPRESSO
22	ml. 9 x 4	36	ALIMENTARE	
23	ml. 7 x 5	35	Produttore Agricolo	





Via Bengasi

Codigoro

SVILUPPO PLANIMETRICO
scala 1:500

ALLEGATO F)
DELIBERA C.C. N. 57
DEL 10.07.2002

MERCATO SETTIMANALE

UBICAZIONE:

PONTELANGORINO

GIORNATA DI SVOLGIMENTO:

MERCOLEDI

DELIMITAZIONE DELL'AREA

Pontelangorino Centro - Piazzale Delegazione Comunale

NUMERO POSTEGGI

6

(riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n° 114/98 - sostitutiva della legge n° 112/91)

DI CUI:

N°	2	ml.	7	x	4	di complessivi mq.	28	Cad.	TOT. mq.	56
N°	3	ml.	7	x	5	di complessivi mq.	35	Cad.	TOT. mq.	105
N°	1	ml.	9	x	5	di complessivi mq.	45	Cad.	TOT. mq.	45
Tot. complessivo posteggi mq.										206

NUMERO POSTEGGI

(riservati ai produttori agricoli per la vendita diretta dei loro prodotti)

1

DI CUI:

N°	1	ml.	7	x	4	di complessivi mq.	28	Cad.	TOT. mq.	28
Tot. complessivo posteggi mq.										28

Superficie Totale area del Mercato (compresi passaggi pedonali, vie ecc.)

MQ. 942

MERCATO DI PONTELANGORINO DEL MERCOLEDI

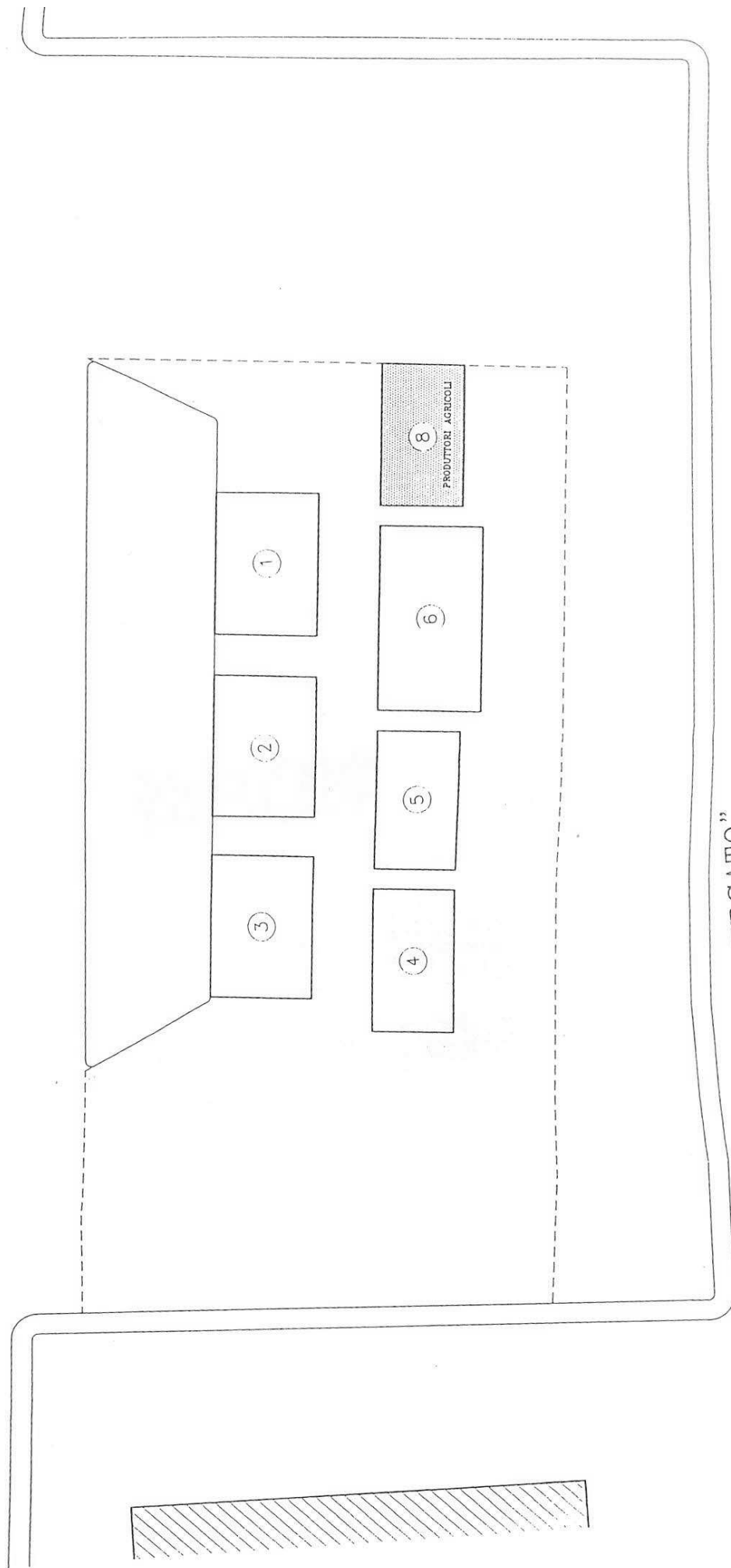
DISTINTA DEI POSTEGGI

N° Ord.	Dimensioni	Sup. mq.	SETT. MERC.	NON ASSEGNATO
1	ml. 7 x 5	35		NON ASSEGNATO
2	ml. 7 x 5	35		NON ASSEGNATO
3	ml. 7 x 5	35		
4	ml. 7 x 4	28		NON ASSEGNATO
5	ml. 7 x 4	28		
6	ml. 9 x 5	45		
7				SOPPRESSO
8	ml. 7 x 4	28	Produttore Agricolo	NON ASSEGNATO

(— Codigoro

VIA PONTELANGORINO CENTRO

Italba —>



PONTELANGORINO "PIAZZA DEL MERCATO"

planimetria scala 1:200

MERCATO DI POMPOSA

DISTINTA DEI POSTEGGI

N° Ord.	Dimensioni	Sup. mq.	SETT. MERC.	NON ASSEGNATO
1	ml. 6 x 4	24	NON ALIMENTARE	NON ASSEGNATO
2	ml. 6 x 4	24	NON ALIMENTARE	
3	ml. 6 x 4	24	NON ALIMENTARE	
4	ml. 6 x 4	24	NON ALIMENTARE	
5	ml. 6 x 4	24	ALIMENTARE	
6	ml. 7,5 x 4	30	ALIMENTARE	
7	ml. 6 x 4	24		(EDICOLA)
8	ml. 6 x 4	24	ALIMENTARE	
9	ml. 6 x 4	24	NON ALIMENTARE	
10	ml. 6 x 4	24	NON ALIMENTARE	
11	ml. 6 x 4	24	NON ALIMENTARE	
12	ml. 7,5 x 4	30	ALIMENTARE	
13	ml. 6 x 4	24	ALIMENTARE	
14	ml. 6 x 4	24	NON ALIMENTARE	
15	ml. 6 x 4	24	NON ALIMENTARE	
16	ml. 7,5 x 4	30	ALIMENTARE	
17	ml. 6 x 4	24	NON ALIMENTARE	NON ASSEGNATO

MERCATO ANNUALE

UBICAZIONE: -

POMPOSA

GIORNATA DI SVOLGIMENTO:

TUTTI I GIORNI

DELIMITAZIONE DELL'AREA

Pomposa Centro - piazzetta adiacente al parcheggio

NUMERO POSTEGGI

16

(riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n° 114/98 - sostitutiva della legge n° 112/91)

DI CUI:

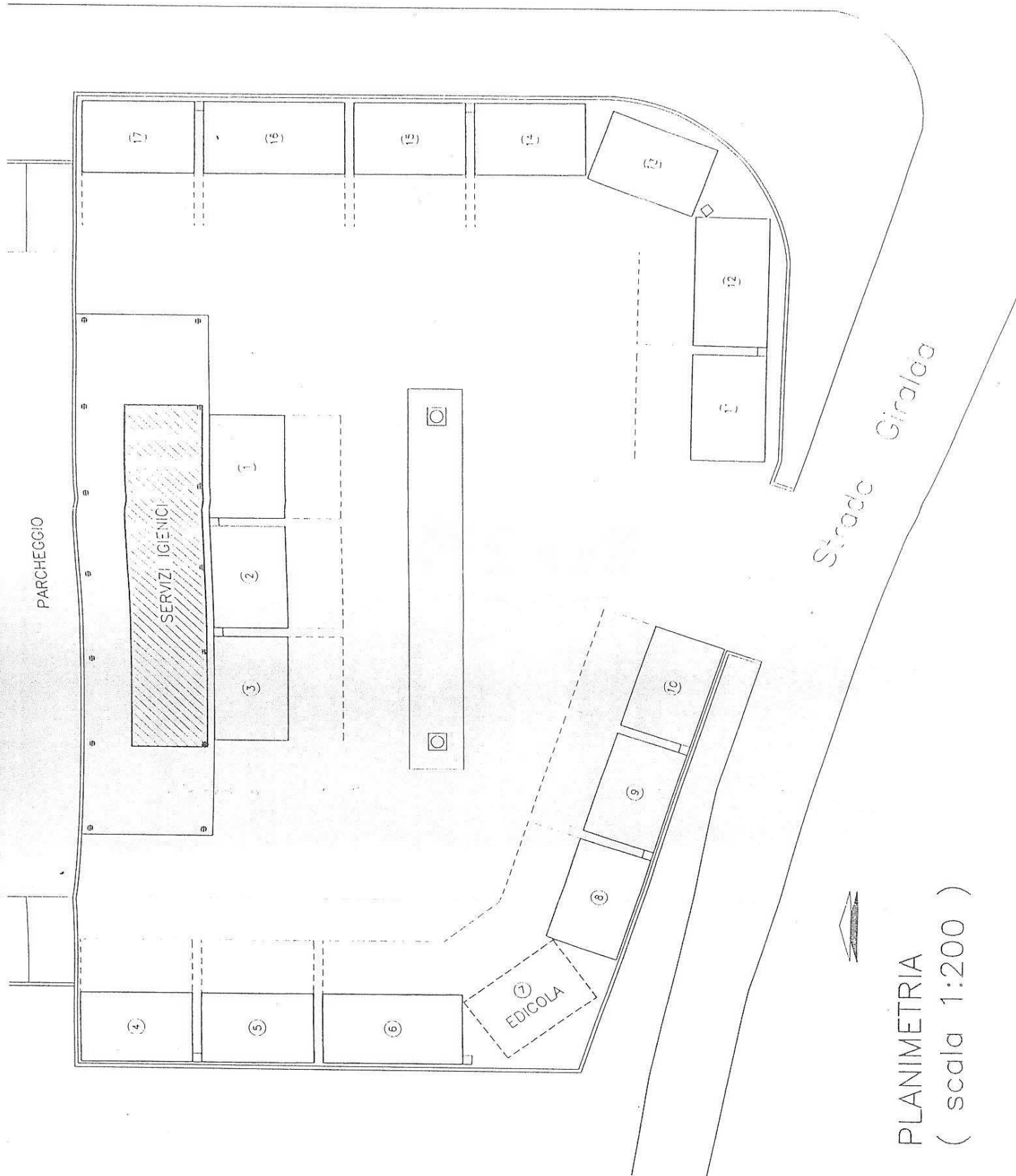
N°	13	ml.	6	x	4	di complessivi mq.	24	Cad.	TOT. mq.	312
N°	3	ml.	7,5	x	4	di complessivi mq.	30	Cad.	TOT. mq.	90
Tot. complessivo posteggi mq.										402

Superficie Totale area del Mercato (compresi passaggi pedonali, vie ecc.)

MQ.

1666

ALLEGATO 4)
DELIBERA C.C.N. 57
DEL 10.07.2002



PLANIMETRIA
(scala 1:200)

ALLEGATO H)
DELIBERA C.C.N. 57
DEL 10.07.2002

FIERA DI SANTA CROCE

UBICAZIONE:

CODIGORO

GIORNI DI SVOLGIMENTO:

DELIMITAZIONE DELL'AREA

V. Cavallotti, Piazza Libertà, Via IV Novembre, Piazza Matteotti, Via XX Settembre, V.le Giovanni XXIII

NUMERO POSTEGGI

44

DI CUI:

N° 1	ml. 4	x 2	di complessivi mq. 8	Cad.	TOT. mq. 8
N° 1	ml. 6	x 2	di complessivi mq. 12	Cad.	TOT. mq. 12
N° 4	ml. 7	x 2	di complessivi mq. 14	Cad.	TOT. mq. 56
N° 17	ml. 7	x 3	di complessivi mq. 21	Cad.	TOT. mq. 357
N° 4	ml. 7	x 4	di complessivi mq. 28	Cad.	TOT. mq. 112
N° 11	ml. 8	x 2	di complessivi mq. 16	Cad.	TOT. mq. 176
N° 4	ml. 8	x 3	di complessivi mq. 24	Cad.	TOT. mq. 96
N° 1	ml. 8	x 5	di complessivi mq. 40	Cad.	TOT. mq. 40
N° 1	ml. 12	x 5	di complessivi mq. 60	Cad.	TOT. mq. 60
N° 1	ml. 11	x 3	di complessivi mq. 33	Cad.	TOT. mq. 33
Tot. complessivo posteggi mq.					950

FIERA DI "SANTA CROCE"

N° Ord.	Dimensioni	Sup. mq.	ASSEGNATARIO	NON ASSEGNA
1	ml. 7 x 2	14		
2	ml. 6 x 2	12		
3	ml. 7 x 2	14		
4	ml. 7 x 2	14		
5	ml. 7 x 2	14		
6	ml. 8 x 2	16		
7	ml. 8 x 2	16		
8	ml. 8 x 2	16		
9				
10	ml. 7 x 4	28		
11	ml. 8 x 2	16		
12				
13				
14	ml. 7 x 4	28		
15				
16	ml. 8 x 3	24		
17				
18				
19				
20				
21				
22	ml. 8 x 2	16		
23				
24				
25	ml. 8 x 2	16		
26	ml. 8 x 2	16		
27				
28	ml. 8 x 2	16		
29				
30				
31				
32				
33	ml. 8 x 2	16		
34				
35	ml. 8 x 3	24		
36	ml. 8 x 2	16		
37	ml. 8 x 2	16		
38				
39	ml. 4 x 2	8		
40	ml. 7 x 4	28		

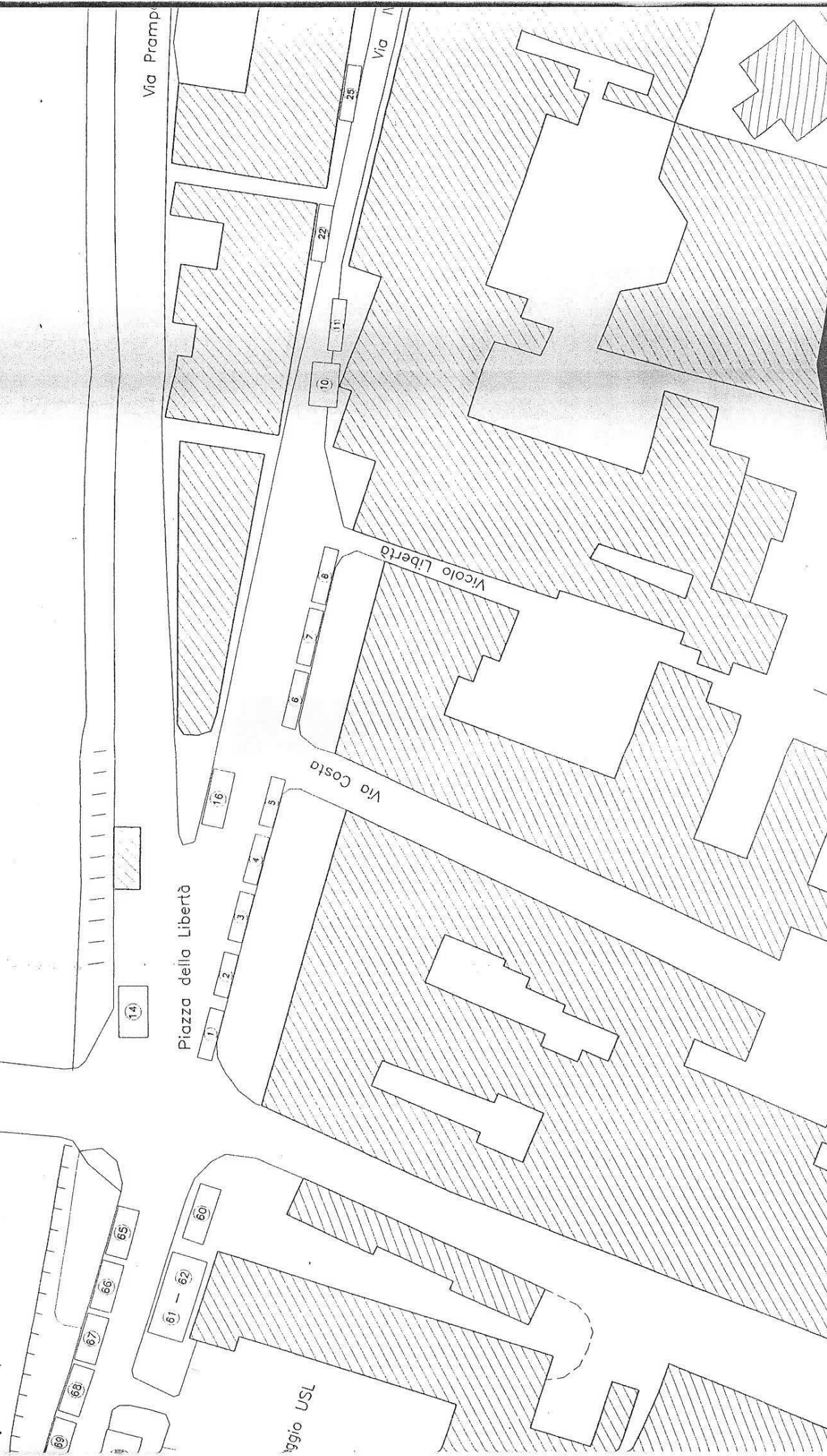
DISTINTA DEI POSTEGGI

N° Ord.	Dimensioni	Sup. mq.	ASSEGNATARIO	NON ASSEGNA
41				
42	ml. 8 x 3	24		
43				
44				
45	ml. 11 x 3	33		
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60	ml. 8 x 3	24		
61	ml. 12 x 5	60		
62				
63	ml. 8 x 5	40		
64	ml. 7 x 4	28		
65	ml. 7 x 3	21		
66	ml. 7 x 3	21		
67	ml. 7 x 3	21		
68	ml. 7 x 3	21		
69	ml. 7 x 3	21		
70	ml. 7 x 3	21		
71	ml. 7 x 3	21		
72	ml. 7 x 3	21		
73	ml. 7 x 3	21		
74	ml. 7 x 3	21		
75	ml. 7 x 3	21		
76	ml. 7 x 3	21		
77	ml. 7 x 3	21		
78	ml. 7 x 3	21		
79	ml. 7 x 3	21		
80	ml. 7 x 3	21		
81	ml. 7 x 3	21		



ME PO

FIUME PO



SVILUPPO PLANIMETRICO
scala 1:500



fini

Via Po

Novembre

26

28

municipio

PIAZZA MATTEOTTI

CORSO Corte polizia

Piazza Garibaldi

Via XX Settembre

Via Puccini

Via De Amicis

Viale Giovanni XXIII

Via XX Settembre

SVILUPPO PLANIMETRICO
scala 1:500



DELIMITAZIONE DELL'AREA

NUMERO POSTEGGI

13

DI CUI:

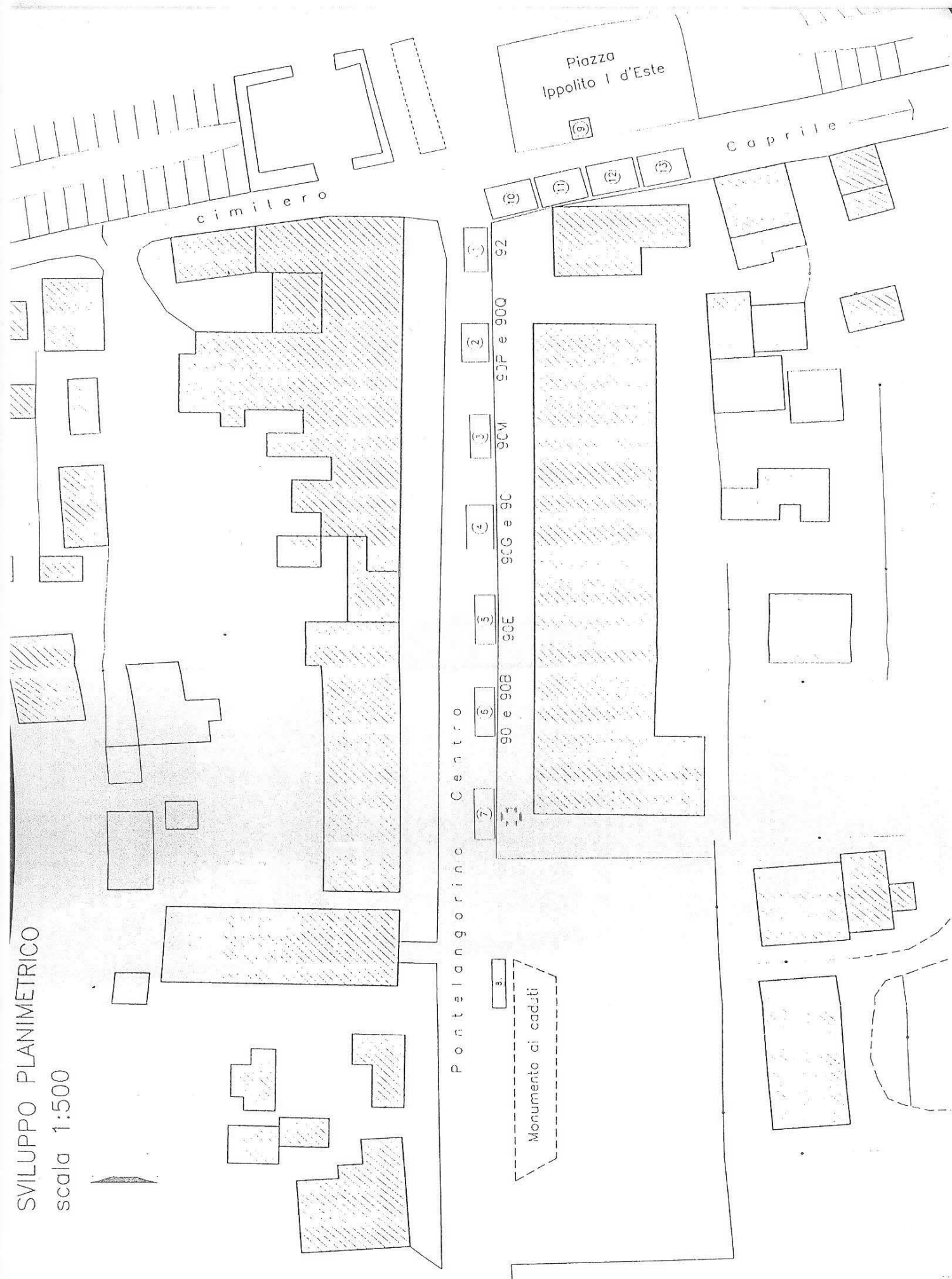
N°	1	1	3	x	3	di complessivi mq.	9	Cad.	TOT. mq.	9
N°	1	1	6	x	4	di complessivi mq.	24	Cad.	TOT. mq.	24
N°	1	1	7	x	3	di complessivi mq.	21	Cad.	TOT. mq.	21
N°	1	1	7	x	3,5	di complessivi mq.	24,5	Cad.	TOT. mq.	24,5
N°	1	1	7	x	4	di complessivi mq.	28	Cad.	TOT. mq.	28
N°	4	1	7	x	5	di complessivi mq.	35	Cad.	TOT. mq.	140
N°	1	1	8	x	2	di complessivi mq.	16	Cad.	TOT. mq.	16
N°	3	1	8	x	3	di complessivi mq.	24	Cad.	TOT. mq.	72
Tot. complessivo posteggi mq.										334,5

DISTINTA DEI POSTEGGI

N° Ord.	Dimensioni	Sup. mq.	ASSEGNETARIO	NON ASSEGNATO
1	ml. 7 x 3,5	24,5		
2	ml. 6 x 4	24		
3	ml. 7 x 3	21		
4	ml. 7 x 4	28		
5	ml. 8 x 3	24		
6	ml. 8 x 3	24		
7	ml. 8 x 3	24		
8	ml. 8 x 2	16		
9	ml. 3 x 3	9		
10	ml. 7 x 5	35		
11	ml. 7 x 5	35		
12	ml. 7 x 5	35		
13	ml. 7 x 5	35		

SVILUPPO PLANIMETRICO

scala 1:500



ALLEGATO L)

DELIBERA C.C.N. 57

DEL 10.07.2002

SAGRA DI MEZZOGORO

UBICAZIONE:

MEZZOGORO

GIORNI DI SVOLGIMENTO:

DELIMITAZIONE DELL'AREA

Piazza Vittorio Veneto - Via Bengasi

NUMERO POSTEGGI

8

DI CUI:

N°	1	ml.	5	x	4	di complessivi mq.	20	Cad.	TOT. mq.	20
N°	1	ml.	6	x	4	di complessivi mq.	24	Cad.	TOT. mq.	24
N°	1	ml.	7	x	4	di complessivi mq.	28	Cad.	TOT. mq.	28
N°	3	mi	7	x	5	di complessivi mq.	35	Cad.	TOT. mq.	105
N°	2	mi	8	x	2	di complessivi mq.	16	Cad.	TOT. mq.	32
Tot. complessivo posteggi mq.										209

DISTINTA DEI POSTEGGI

N° Ord.	Dimensioni	Sup. mq.	ASSEGNATARIO	NON ASSEGNATO
1	ml. 8 x 2	16		
2	ml. 5 x 4	20		
3	ml. 6 x 4	24		
4	ml. 8 x 2	16		
5	ml. 7 x 5	35		
6	ml. 7 x 5	35		
7	ml. 7 x 5	35		
8	ml. 7 x 4	28		

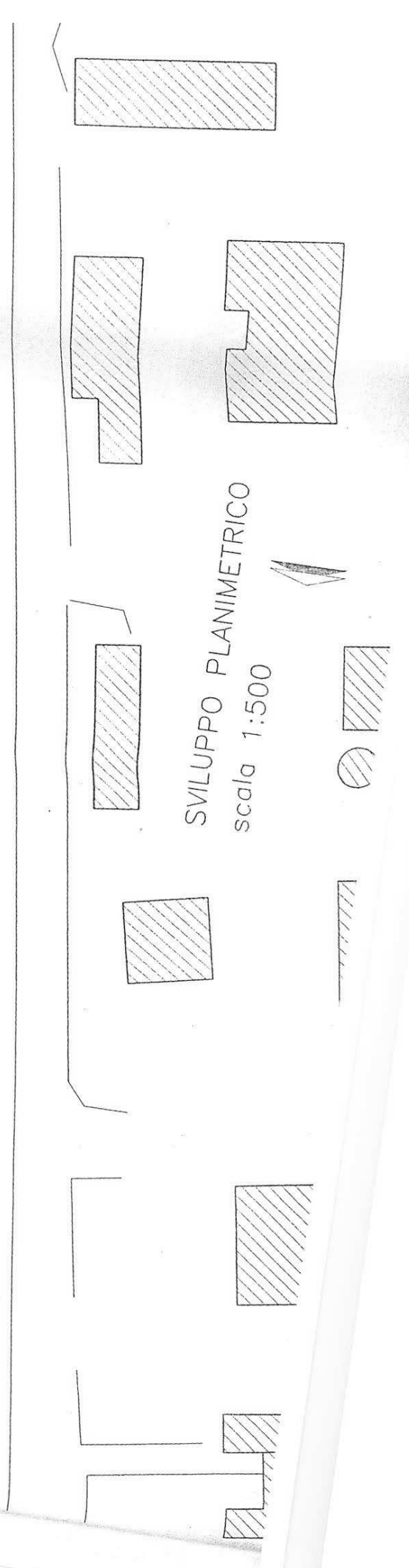
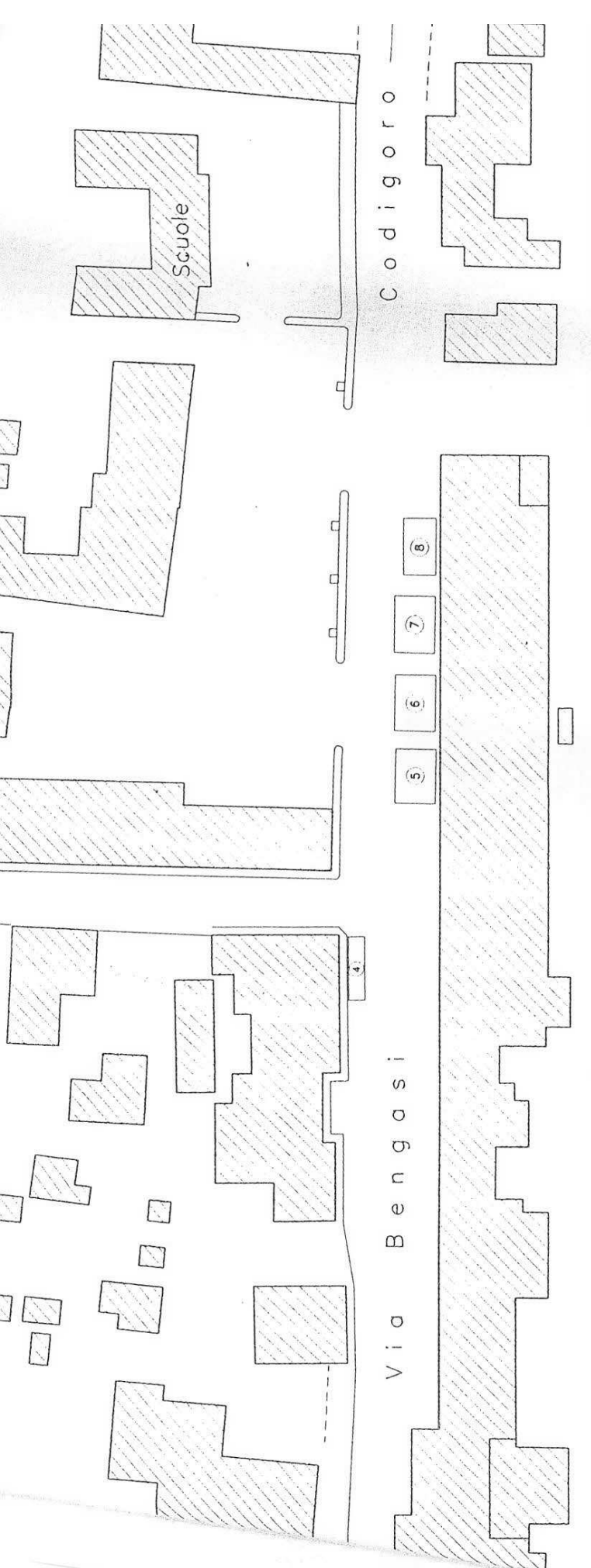


Via Garibaldi

CHIESA

Ariano

Via V. Veneto





COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

D.LGS. 18/8/2000 N.267

"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ART.49

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI, DEL COMMERCIO ITINERANTE E DELLE FIERE.

PARERE DEL SETTORE PROPONENTE

Attestazione dell'Ufficio Istruttore

Non sono state rilevate irregolarità tecniche.

Codigoro, _____

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Codigoro, 25.8.02

Il Dirigente

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attestazione dell'Ufficio Istruttore

Non sono state rilevate irregolarità contabili.

Codigoro, _____

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Codigoro, 27/6/02

Il Funzionario Responsabile

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, _____

Il Funzionario Responsabile
del Settore Finanziario



COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

segue delibera C.C. n. 57 del 10/07/2002

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
ZOLI PIETRO

IL PRESIDENTE
PANDOLFI ENEA

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio al n. 57 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, art. 124, 1° comma.

Codigoro, 26 LUG. 2002

L'incaricato
Laura Roveretti

Il Segretario Generale

Esecutiva dalla data sotto riportata (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione) a termini del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Codigoro, 6 AGO. 2002

Il Segretario Generale

Delibera immediatamente eseguibile a termini del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Il Segretario Generale